

previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti (comma III)".

L'ARAN, con la circolare n. 6632 del 23 ottobre del 1998, ha provveduto, tra l'altro, a fornire un chiarimento su quanto previsto dagli articoli sopra riportati, affermando che: "per quanto attiene alla validità delle elezioni ("**quorum**") si deve fare riferimento al numero dei **votanti**, mentre per l'**attribuzione** dei seggi si deve correttamente fare riferimento al numero dei voti validamente espressi (**schede valide**)".

Tuttavia, con ulteriori e successive circolari allegate sub. 3, 4 e 5 al ricorso, nel 2004 l'ARAN ha reinterpretato gli articoli in esame, sostenendo che: "per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve far riferimento al numero dei votanti ... il quorum dell'**attribuzione** dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè **schede valide più schede bianche più schede nulle**)".

Al di là dell'interpretazione dell'ARAN occorre, però, attenersi alla lettera dell'Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998.

In effetti, il dato testuale della norma dell'art.17 comma III, che è evidentemente diverso da quello del I comma che fa riferimento ai voti conseguiti (e quindi a quelli validi), avalla la tesi di parte ricorrente: esso, infatti, impone che i seggi debbano essere attribuiti considerando il numero dei votanti, cioè di coloro che abbiano partecipato alle elezioni, indipendentemente dal fatto che abbiano espresso o meno, volontariamente o per mero errore, il proprio voto.

Tra l'altro, non sono stati oggetto di contestazione delle parti convenute i conteggi, effettuati da parte ricorrente ed evidenziati in ricorso, e le conseguenti risultanze, compresa la nomina di Basconi Angelo e Primini Giuseppe, ultimi due eletti con il metodo di calcolo erroneamente adottato dalla Commissione elettorale.

Per quanto concerne la domanda relativa alla revoca ed alla nomina dei membri della RSU, così come è indicato nelle conclusioni del ricorso, va rilevato che, nel corso dello svolgimento del processo, e, precisamente, nel novembre 2007, vi sono state nuove elezioni e sono stati, dunque, nominati nuovi componenti delle RSU nel Comune di Roma, cosicché deve ritenersi sopravvenuta carenza d'interesse ad agire al riguardo.

La condanna in solido delle parti convenute CGIL-FP di Lazio e Roma, CISL-FPS, UIL-PA, FEDEP-UGL e la COMMISSIONE ELETTORALE per l'elezione delle RSU nel Comune di Roma al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza; mentre appaiono sussistere giusti motivi, atteso il tenore della pronuncia, per compensare interamente fra le restanti parti le spese di giudizio.

Queste le ragioni della decisione in epigrafe.

Roma, 12-3-2008

La minuta di questa sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott.

Miriam Iappelli

IL GIUDICE

